

# PROVINCIA DI FIRENZE

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – SALDO 2012

Entro il **17 DICEMBRE 2012** dovrà essere effettuato il versamento a saldo e a conguaglio dell'IMU dovuta per l'anno 2012.

Con delibera n. 15/CC del 11.06.2012 sono state determinate le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

- 1,06% ALIQUOTA ORDINARIA;
- 0,4% ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
- 0,76% ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO AI SENSI DELL'ART. 43 DEL TESTO UNICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 917 DEL 1986, IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ E IMMOBILI LOCATI.

E' stata confermata la detrazione per l'abitazione principale nella misura stabilita dalla legge pari ad euro 200,00, oltre a euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di euro 400,00.

# **INFORMAZIONI GENERALI**

# PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Possesso di:

- fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto, compresi quelli adibiti ad abitazione principale e pertinenze della stessa;
- aree edificabili.

I terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h) del D.Lgs 504/92 e ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011, in quanto Palazzuolo sul Senio è classificato Comune montano.

Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il Comune di Palazzuolo sul Senio è incluso nell'elenco dei comuni classificati montani predisposto dall'ISTAT.

# PROVINCIA DI FIRENZE

#### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

#### **SOGGETTI PASSIVI**

- Proprietari di immobili e titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi.
- Coniuge assegnatario dell'immobile a seguito di separazione legale o divorzio.

# **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

Il valore a cui applicare le aliquote d'imposta è:

 per i fabbricati: RENDITA CATASTALE rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

CATEGORIA CATASTALE	MOLTIPLICATORE
GRUPPO CAT. A (escluso A/10) e	160
C/2, C/6 e C/7	
GRUPPO CAT. B e C/3, C/4 e C/5	140
D/5	80
A/10	80
GRUPPO CAT. D (escluso D/5)	60
,	elevato a 65 dal 1.1.2013
C/1	55

- per le aree edificabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con deliberazione n. 40 dell'11.5.2005 e successive modifiche ed integrazioni sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini della limitazione del potere di accertamento del Comune.
- per il **fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere (F/2)**, per il quale il catasto non ha assegnato rendita, con il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera n. 29 del 8.10.2012 è stato stabilito che si considera base imponibile ai fini IMU, il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria. Per la determinazione del valore occorrerà fare riferimento ai valori stabiliti con deliberazione n. 71 GC del 28.11.2012 . Per l'anno 2012 l'imposta dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004
  n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
   L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In

# PROVINCIA DI FIRENZE

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Ai fini dell'applicazione della predetta riduzione, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- tali fabbricati devono essere oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone;
- l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale, per eventi prescindenti dalla volontà del soggetto passivo; tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di ristrutturazione edilizia.

### ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### Precisazioni:

- A differenza di quanto succedeva per l'ICI, l'IMU si applica anche alle abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.
- E' stata abolita per legge l'equiparazione all'abitazione principale degli immobili concessi in uso gratuito ai parenti.

#### Assimilazioni:

- ➤ Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

# **DETRAZIONI**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

# PROVINCIA DI FIRENZE

### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo di questa ulteriore detrazione non può superare i 400 euro.

## **VERSAMENTO**

Per l'anno 2012 per <u>l'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</u> potrà essere effettuato:

- **in 2 rate**: 1^ rata pari al 50% entro il 18 giugno – 2^ rata a conguaglio entro il 17 dicembre:

oppure

- in 3 rate: 1<sup>^</sup> rata pari ad 1/3 entro il 18 giugno 2<sup>^</sup> rata pari ad 1/3 entro il 17 settembre – 3<sup>^</sup> rata a conguaglio entro il 17 dicembre.

Per gli <u>ALTRI IMMOBILI e per le AREE EDIFICABILI</u> dovrà essere effettuato in **2 rate**:

- 1<sup>^</sup> rata pari al 50% entro il 18 giugno – 2<sup>^</sup> rata a conguaglio entro il 17 dicembre.

# In sede di saldo si dovrà tenere conto delle aliquote deliberate dal Comune.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante il **modello F24** oppure mediante **bollettino postale** il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012 in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il numero del conto è 1008857615 intestato a "Pagamento Imu" e sarà disponibile gratuitamente presso gli uffici postali.

Il codice catastale del Comune di Palazzuolo sul Senio da indicare sul modello è: **G270** I codici tributo sono i seguenti:

- Abitazione principale e relative pertinenze: **3912**
- Aree fabbricabili: quota Comune 3916
- Aree fabbricabili: quota Stato 3917
- Altri fabbricati: quota Comune 3918
- Altri fabbricati: quota Stato 3919

Sulla homepage del sito comunale è disponibile il link per il calcolo dell'imposta e la stampa del modello F24

# **QUOTA DESTINATA ALLO STATO**

E' pari allo 0,38% o 3,8 per mille. Non si versa per l'abitazione principale e pertinenze (in tal caso infatti l'imposta spetta per intero al Comune).



# PROVINCIA DI FIRENZE

#### SERVIZIO GESTIONE RISORSE

# **FABBRICATI RURALI ISCRITTI NEL CATASTO TERRENI**

Questi immobili devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il **30 NOVEMBRE 2012**, con le modalità stabilite dal Decreto del Ministro delle Finanze 19.04.1994, n. 701 (procedura DOCFA).

Per l'anno 2012 il versamento dell'imposta su questi immobili dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.

### **DICHIARAZIONI**

Con il Regolamento Comunale approvato con delibera 29 dell'8.10.2012 è stato stabilito che i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione IMU entro il **30 GIUGNO** dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Dovrà essere utilizzato il modello approvato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

I casi per i quali deve essere presentata la dichiarazione IMU sono stabiliti nelle istruzioni approvate unitamente al modello di dichiarazione con il decreto sopra citato.

Si evidenziano i seguenti casi, che attengono all'applicazione delle aliquote agevolate:

- gli immobili per i quali il comune ha deliberato l'aliquota dello 0,76% (7,6 per mille):
  - non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, che sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
  - posseduti da soggetti passivi IRES;
  - > locati (per tale casistica consultare le istruzioni ministeriali)
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, assimilata all'abitazione principale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi comunale aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e lunedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,30.